

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n.1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2003		Consuntivo 2003			
	1 ^a nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31.12.2002 (4)	più: rateo al 31.12.2003 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
Contributo ordinario.....	4.462.369,00	6.325.090,00	5.715.157,61	716.655,45	791.222,91	5.789.725,07
TOTALE	4.462.369,00	6.325.090,00	5.715.157,61	716.655,45	791.222,91	5.789.725,07

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nell'esercizio 2003, il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa non è stato influenzato da nuovi provvedimenti legislativi.

Il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n°351 del 28 settembre 2000, ha approvato il Regolamento relativo all'istituzione presso l'I.N.P.S. del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, avente lo scopo di attuare interventi, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.

I destinatari degli interventi sono lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazione nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Il Fondo è gestito da un Comitato Amministratore, costituito con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale in data 21 aprile 2001, composto da cinque esperti designati dall'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.), cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 settembre 1996 e da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio sindacale dell'I.N.P.S nonché, con voto consultivo, il Direttore Generale o un suo delegato.

Il Fondo scade trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 12 del Regolamento.

La Legge 11 maggio 1999, n° 140 all'art. 4, comma 2 prevedeva che venissero dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori dipendenti provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. Con l'accordo del 26 luglio 1999, firmato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (A.N.I.A.) e dalle organizzazioni sindacali del settore assicurativo (FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UIL.C.A./UIL e SNFIA) si è convenuto di istituire presso l'I.N.P.S. il Fondo in argomento.

In base al Regolamento di istituzione del Fondo esso ha lo scopo di attuare interventi per il sostegno del reddito a favore del personale dipendente, non dirigente, proveniente da imprese che vengano poste in liquidazione coatta amministrativa anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento, che abbiano maturato il diritto al ricollocamento previsto dall'art. 11 della Legge n. 39/1977 e risultino ancora alle dipendenze delle liquidazioni alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Sono esclusi dagli interventi i lavoratori:

- assunti con rapporto a tempo determinato;
- assunti nei dodici mesi antecedenti alla data del provvedimento di liquidazione;
- in possesso dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il Fondo è alimentato da una contribuzione mensile dovuta, a norma dell'art. 10 del Regolamento, dalle imprese di assicurazione operanti in Italia comunque denominate, indipendentemente dal ramo assicurativo esercitato, regolarmente costituite ed autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della vigente normativa.

Il contributo di finanziamento è pari allo 0,50 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale amministrativo, come indicato nella Disciplina Speciale, Parte Prima del CCNL 18 dicembre 1999, come convenuto con accordo del 26 luglio 2001, firmato dall'Associazione nazionale imprese assicuratrici e dalle organizzazioni sindacali del settore assicurativo già citate in precedenza.

Relativamente al personale, indicato nella Disciplina Speciale, Parte Terza del citato CCNL, il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale di cui

all'art. 163, sezione prima, ivi compresa la nota a verbale, del predetto CCNL e non va calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale di cui al medesimo art. 163, sezione seconda.

Il contributo non trova applicazione nei confronti del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione; stante la natura solidaristica del Fondo, il contributo è dovuto anche per i lavoratori esclusi dagli interventi del Fondo.

Per i primi tre anni il contributo è a carico delle imprese di assicurazione, mentre per i periodi successivi rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.

Gli articoli 6 e 7 del Regolamento hanno disciplinato le prestazioni a favore dei lavoratori.

In particolare l'art. 6 dispone, tra l'altro, per i lavoratori destinatari degli interventi provenienti da imprese che siano poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del Fondo e che risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, che il Fondo provvede:

- a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
- b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60 % dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

Nei casi previsti al punto b) il Fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al F.P.L.D. dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia.

Il Fondo provvede a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari.

L'art. 7 prevede l'erogazione da parte del Fondo di prestazioni a favore dei dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto, in alternativa a quanto disposto dall'art. 11 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro.

Al riguardo si evidenzia che il comma 1, lettera a) del citato art. 7 dispone che il Fondo provvede all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore. Il successivo punto b) del medesimo comma prevede, per i lavoratori nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'A.G.O., o in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al comma a) l'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO
DEL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DALL' AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, INSERITO NEL RUOLO
PROVVISORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DELLE
FINANZE, DISTACCATO E POI TRASFERITO ALL' ETI S.P.A. O AD
ALTRA SOCIETA' DA ESSA DERIVANTE**

RENDICONTO DELL'ANNO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Decreto interministeriale n° 88 del 18 febbraio 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato il regolamento concernente il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato trasferito all'E.T.I. S.p.a.", istituito presso l'I.N.P.S., in conformità alle disposizioni dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, emanate al fine di perseguire politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione e per fronteggiare situazioni di crisi delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 9 dell'agosto 2002 è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo, che si è insediato presso l'Istituto il 21 novembre 2002.

Gli interventi a carico del Fondo, finanziati da un contributo "ordinario" ed uno "straordinario", sono concessi previa costituzione di specifiche riserve ed entro i limiti delle risorse già acquisite, nel rispetto dell'equilibrio finanziario.

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni a carico del Fondo e sul loro finanziamento si rimanda all'appendice legislativa in calce.

Il bilancio consuntivo per l'anno 2003 del Fondo in esame si riassume in :

- 22.892 migliaia di euro di ENTRATE
- 22.596 migliaia di euro di USCITE
- 296 migliaia di euro di AVANZO ECONOMICO

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio, nella pagina che segue viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi alle entrate e alle uscite accertate per il 2003, raffrontate con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

(in migliaia di Euro)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
	1° nota di variazione	Aggiornato	
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO			
-AVANZO	0	0	0
ENTRATE			
Contributo ordinario.....	307	300	378
Contributo straordinario.....	26.125	28.073	22.337
Quote di partecipazione degli iscritti.....	0	0	84
Poste correttive e compensative delle uscite	0	0	57
Redditi e proventi patrimoniali.....	0	0	24
Canone d'uso.....	0	1	1
TOTALE DELLE ENTRATE.....	26.432	28.374	22.892
USCITE			
Spese per prestazioni istituzionali.....	20.130	21.839	16.717
Trasferimenti passivi	5.995	6.435	5.622
Spese di amministrazione	264	246	256
Oneri tributari.....	0	1	1
TOTALE DELLE USCITE.....	26.389	28.321	22.596
RISULTATO DELL'ESERCIZIO:			
Avanzo economico	43	53	296
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO			
-AVANZO.....	43	53	296

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

Accertati in 22.716 mgl. riguardano:

- per 379 mgl. il contributo ordinario dello 0,50 per cento, dovuto a decorrere da maggio 2002 ed a carico dell'ETI S.p.a., calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti;

- per 22.337 mgl. il contributo straordinario a copertura degli assegni straordinari a sostegno del reddito, dei bonus e della contribuzione correlata dovuta all'INPDAP.

Nell'allegato n°1 viene riportata analiticamente la suddivisione dei contributi.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

Determinati in 24 mgl., rappresentano la remunerazione delle disponibilità finanziarie del Fondo, utilizzate dall'Inps prevalentemente in anticipazioni alle gestioni deficitarie, remunerate al tasso del 2,93% come stabilito dal Vice Commissario con deliberazione n.1827 del 30 giugno 2004.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Quantificate in 16.717 mgl. riguardano:

- per 12.411 mgl. l'onere per gli assegni straordinari a sostegno del reddito erogati nell'anno;
- per 4.306 mgl l'importo relativo ai bonus di ingresso nel Fondo.

Il numero dei beneficiari dell'assegno straordinario nel corso dell'anno è stato complessivamente di 989 unità.

TRASFERIMENTI PASSIVI

Ammontano complessivamente a 5.622 mgl. e sono costituiti quasi esclusivamente dal trasferimento all'INPDAP della contribuzione correlata, a copertura dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario. La voce è completata dalle contribuzioni da devolvere agli Istituti di Patronato, in applicazione della Legge n° 152/2001, ed all'Istituto Italiano di Medicina sociale ai sensi degli art. 5 e 12 della Legge n° 66/1961.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Calcolate in 256 mgl., rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla Gestione in base ai criteri fissati dall'art. 31 del Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.


Nel prospetto che segue sono esposti, per grandi aggregati, le varie componenti delle spese di amministrazione.

AGGREGATI	2003
	In migliaia di euro
SPESE PER IL PERSONALE	184
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI (dirette):	10
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.....	5
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, FITTO LOCALI, MANUT/NE E ADATTAMENTO STABILI	12
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (comprese quote ammortamento)	1
ALTRE SPESE..	44
TOTALE.....	256

RISULTATO DI ESERCIZIO

Per effetto delle movimentazioni contabili esaminate, l'esercizio 2003 presenta un avanzo economico di 296 mgl. che, trattandosi del primo anno di attività del Fondo, costituisce anche l'avanzo patrimoniale al termine dell'esercizio.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA
CONTABILITÀ E BILANCIO



12 LUG. 2004

IL DIRETTORE GENERALE



PAGINA BIANCA